

Riscossione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali One Stop Shop-OSS e Import One Stop Shop-IOSS. Pronto il Decreto Mef

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disciplina le modalità di riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti che aderiscono ai nuovi regimi One Stop Shop (regime OSS non-UE e regime OSS UE) e Import One Stop Shop (IOSS), introdotti dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995, recepite nell'ordinamento interno dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83.

Attiva la fase di pre-registrazione ai regimi IVA OSS/IOSS sul sito dell'Agenzia delle Entrate

I regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici,

di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende altre transazioni, quali le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, le vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e le prestazioni di servizi.

Per accedere ai nuovi regimi opzionali i soggetti residenti devono utilizzare le credenziali CIE, SPID, CNS, Entratel/fisconline mentre i soggetti esteri devono richiedere l'apposito identificativo.

Modifiche alla disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi e semplificazioni alla disciplina del MOSS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.145 del 9 giugno 2020, il Decreto Legislativo 1° giugno 2020, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva

2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni».

Le disposizioni del Decreto legislativo sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all'interno dell'Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

**Taglio del cuneo fiscale,
ampliamento del catalogo dei
reati tributari per i quali è
considerata responsabile
anche la società e
territorialità nella
fornitura intra-UE dei
servizi nei confronti di
committenti non soggetti Iva:**

i provvedimenti approvati dal Governo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 23 gennaio 2020, ha approvato una serie provvedimenti in materia fiscale.

Di seguito, in sintesi, i contenuti.

Taglio del cuneo fiscale

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (decreto-legge)

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef".

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l'importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

Servizi digitali e Mini one stop shopping (Moss): la guida delle entrate

Solleciti “pre controlli” per i soggetti registrati al Moss, il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dopo le novità sulla territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (servizi “TTE”). Toccherà allo Stato membro di registrazione inviare il primo “reminder” all’operatore che non ha trasmesso la dichiarazione trimestrale o non ha versato l’IVA; i solleciti successivi spetteranno invece allo Stato membro “di consumo”, cioè quello in cui il soggetto presta servizi TTE a committenti B2C. I soggetti registrati al Moss in un altro Paese membro dell’Unione potranno chiedere il rimborso, direttamente attraverso il portale elettronico di ciascuno Stato, dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia, mentre gli operatori residenti e identificati ai fini Moss nel nostro Paese potranno recuperare l’imposta a credito con le ordinarie liquidazioni mensili o trimestrali. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare n. 22 del 2016.